SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 22 ottobre 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Ministero della sanità

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 176

Università di Teramo

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

96A6802

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 ottobre 1996, n. 534.

Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella emanata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima procedura.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari unitamente ad un prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio ed all'attività delle istituzioni culturali di cui al medesimo comma 1.

Art. 2.

1. Ai fini dell'inserimento nella tabella di cui all'articolo 1, le istituzioni culturali devono:

a) essere state istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso della personalità giuridica;

b) non avere fine di lucro;

c) promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati;

d) disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa;

e) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario;

f) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;

g) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;

h) svolgere l'attività sulla base di un programma almeno triennale;

i) svolgere un'attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conforme ai propri fini istituzionali;

l) documentare l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo nonché presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti;

m) presentare il programma di attività per il triennio successivo;

n) disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività.

2. Per il primo inserimento nella tabella di cui all'articolo 1 è, altresì, richiesto che le istituzioni culturali siano costituite e svolgano un'attività continuativa da almeno cinque anni.

Art. 3.

1. Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali deve tenere conto prioritariamente dei seguenti elementi:

a) la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;

b) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

c) lo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale.

Art. 4.

1. Le istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1 sono sottoposte al controllo del Ministero per i beni culturali e ambientali per quanto riguarda la destinazione dei fondi loro assegnati e sono tenute a trasmettere allo stesso Ministero la seguente documentazione:

a) i bilanci preventivi e consuntivi redatti secondo le istruzioni ministeriali, deliberati dai rispettivi organi statutariamente competenti;

b) una relazione sull'attività svolta e il programma che si intende svolgere;

c) le delibere e gli atti che il Ministero per i beni culturali e ambientali ritenga necessario acquisire.

2. La documentazione di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, è trasmessa annualmente entro trenta giorni dalla relativa approvazione.

3. In caso di mancata trasmissione da parte di una istituzione culturale della documentazione prevista dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1, il Ministro può disporre l'esclusione di tale istituzione dalla tabella di cui all'articolo 1. In caso di mancata trasmissione della documentazione prevista dalla lettera *c)* del medesimo comma 1, il Ministro può disporre la sospensione dell'erogazione del contributo. In entrambi i casi il Ministro adotta i provvedimenti sentito il competente comitato di settore.

Art. 5.

1. Il Ministro, sentito il competente comitato di settore, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo previsto dalla tabella di cui all'articolo 1 in caso di non comprovata attività dell'istituzione culturale. Qualora tale sospensione si protragga per sistematica inattività, l'istituzione culturale è esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.

Art. 6.

1. Non possono essere inserite nella tabella di cui all'articolo 1 le istituzioni culturali che operino sotto la diretta competenza e vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Sono fatti salvi eventuali altri contributi alle istituzioni culturali inserite nella tabella, assegnati per compiti ed attività rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.

3. I contributi di cui alla presente legge devono essere, in ogni caso, aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento, salvo nel caso di istituzioni culturali istituite con legge dello Stato.

4. Alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. Il Ministro, sentito il competente comitato di settore, può concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il primo trimestre di ogni anno, per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca.

Art. 8.

1. Il Ministro può erogare contributi annuali alle istituzioni culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, le quali:

a) svolgano la loro attività da almeno un triennio;

b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;

c) promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;

d) svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, nella tabella *A* di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella rubrica 18 concernente il Ministero per i beni culturali e ambientali, è soppresso il riferimento al capitolo 1605.

2. L'importo iscritto al capitolo 1605 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, come quantificato nella tabella *A* di cui al comma 1, al netto delle riduzioni disposte dal comma 44 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 549 del 1995, nonché di quelle disposte con successivi provvedimenti legislativi, affluisce su un capitolo di nuova istituzione da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 è utilizzato lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 7 e 8 è utilizzato lo stanziamento di cui al capitolo 1624 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1997 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, sulla base della ripartizione effettuata annualmente con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. In sede di prima applicazione, le istituzioni culturali che non siano ancora in possesso della personalità giuridica e che abbiano gli altri requisiti di cui all'articolo 2 possono essere inserite nella tabella di cui all'articolo 1; tali istituzioni devono conseguire la personalità giuridica entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 2 aprile 1980, n. 123

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1996

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n 806)

Presentato dal sen. BUCCIARELLI ed altri il 27 giugno 1996

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 10 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 25 e 30 luglio 1996

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 31 luglio 1996.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 1° agosto 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2097)

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 19 settembre 1996, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla VII commissione il 24 e 25 settembre 1996 e approvato, con modificazioni, il 26 settembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n 806 *B*)

Assegnato alla 7ª commissione (Cultura), in sede deliberante, il 1° ottobre 1996, con parere della commissione 5ª

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 10 ottobre 1996

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3

— Il testo dell'art. 36 del D P.R n. 1409/1963, recante norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato, è il seguente:

«Art. 36 *(Dichiarazione di notevole interesse storico)*. — È compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.

Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel termine di sessanta giorni, al Ministro per l'interno che decide, udita la giunta del Consiglio superiore degli archivi»

Nota all'art 6

— La legge n 390/1986 reca «Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici»

Note all'art. 9

— Il testo dell'art 1, commi 40 e 44, della legge n. 549/1995, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, è il seguente:

«40 Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro

41-43 *(Omissis)*

44. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 la dotazione di cui al comma 43 è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente».

— Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge n. 468/1978, come sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, è il seguente:

«3 La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo Essa contiene:

a)-c) (Omissis),

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria»

Nota all'art 11

La legge n 123/1980 reca «Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali»

96G0562

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1996, n. 535.

Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per agevolare il completamento della riforma dell'ordinamento portuale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in ordine alla copertura delle spese connesse

all'imposizione di oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea di particolare rilevanza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408 del Consiglio del 23 luglio 1992, e di completare gli interventi a favore delle imprese cantieristiche ed armatoriali al fine di fronteggiare la forte concorrenza dei mercati internazionali;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa di definire il trasferimento alle regioni dei fondi necessari per l'esercizio delle funzioni delegate sulle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo, di consentire alle medesime regioni la possibilità di avvalersi delle capitanerie di porto, anche al fine di assicurare la continuità delle attività da questa espletate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici, per la funzione pubblica e gli affari regionali, per la solidarietà sociale, della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti a favore del settore portuale, marittimo e dell'armamento

1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.

2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. È fatto divieto di procedere ad assunzione in presenza di eccedenze.

3. Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza del settore, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, è integrato di ulteriori 900 unità relativamente ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati in impresa ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 2, comma 21, del presente decreto, nonché di ulteriori 150 dipendenti delle autorità portuali di cui all'articolo 6 della citata legge n. 84 del 1994, intendendosi il termine del 31 dicembre 1995 prorogato al 31 dicembre 1996 e il termine del 31 dicembre 1996 prorogato al 31 marzo 1997.

4. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici alle effettive necessità con riguardo anche alla costituzione delle Autorità portuali, gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici ovvero le Autorità portuali che agli stessi succederanno sono autorizzati ad adottare specifici provvedimenti volti a favorire dimissioni incentivate di personale non posto in prepensionamento. Gli oneri conseguenti sono posti a carico dei bilanci degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, ovvero delle relative Autorità portuali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994 in tema di trattamento di fine rapporto e non debbono comportare modifiche peggiorative delle previsioni di bilancio 1996/1997.

5. Le Autorità portuali, nei limiti delle disponibilità di bilancio possono prevedere incentivi economici, sino ad un massimo corrispondente al trattamento retributivo annuo lordo, a favore dei dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici cui l'Autorità portuale è subentrata, che intendono costituirsi in società o cooperative per l'espletamento delle operazioni portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

6. Ai fini degli esodi di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, determina altresì le dotazioni organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalità indispensabili al funzionamento dei servizi e del contingente necessario, nonché delle esigenze operative di ciascun porto. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1995, è consentito il recupero volontario delle marche contributi-

ve relative al periodo di lavoro occasionale, senza onere per lo Stato. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle Autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa deliberata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera *i*), della legge 28 gennaio 1994, n. 84. È fatto divieto di procedere ad assunzioni in eccedenza alle dotazioni organiche.

7. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-*bis* e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.

8. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 1, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applicano al personale posto in pensionamento anticipato ai sensi del presente decreto.

9. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti delle società Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Per i lavoratori marittimi titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma.

10. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 6, 7 e 9, nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

11. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 10. A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 10 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

12. La gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10 è autorizzata ad erogare alle compagnie ed ai gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, la quota del trenta per cento del trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai lavoratori portuali per un ammontare pari a lire 54.775.587.663. La medesima gestione è autorizzata, altresì, a rimborsare all'INPS la somma di 30.705.765.778 ad esso dovuta a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, nel triennio 1990-1992.

13. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.

14. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992,

n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il relativo onere è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 10 ed è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione.

15. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della Gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 10.

16. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

17. Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici ai sensi del comma 11, dalle organizzazioni portuali, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non concorrono a formare i redditi di impresa.

18. Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativa al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 10 provvede anche attraverso la contrazione di ulteriori mutui decennali con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazione, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazione, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. Per i dipendenti delle autorità portuali la corresponsione del trattamento di fine rapporto è a carico della gestione delle autorità medesime. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

19. È concessa per il secondo semestre 1996, a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 2, comma 21, del presente decreto, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, nel limite di ulteriori 1.000 unità al cui rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1996, è prorogato fino al 30 giugno 1997.

20. Il commissario liquidatore, provvede altresì, all'intervento, valutato in complessive lire 60.000 milioni, a favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996 nei confronti della gente di mare, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Detto beneficio è previsto per le imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

21. Al fine di favorire l'efficienza ed operatività del servizio escavazione porti, di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il commissario liquidatore del Fondo di cui comma 10, è autorizzato, anche mediante la contrazione di mutui secondo le modalità di cui al comma 11, ad effettuare interventi valutati in complessive lire 20.000 milioni, per il potenziamento dei mezzi effossori attraverso l'acquisizione ovvero l'ammodernamento dei detti mezzi, nonché per la ristrutturazione dei cantieri. Il gettito derivante da convenzioni stipulate con altre amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati, per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali, nonché il gettito scaturente dai canoni di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16 della citata legge 28 gennaio 1994, n 84, nei porti non sedi di Autorità portuali, affluisce su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il funzionamento del servizio medesimo di escavazione. Nei casi di necessità e di urgenza le risorse finanziarie di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per il noleggio di mezzi effossori, a scafo nudo, ovvero se necessario armati, in Italia e all'estero.

22. Per l'attuazione dei commi 3 e 6 e da 18 a 21 sono autorizzati, in favore, della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10, ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, restando per tali anni confermata la gestione commissariale. Al relativo onere di 30.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 2.

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale.

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi.».

2. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

«*a)* indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo 24;».

3. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

«*b)* manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione;».

4. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dai seguenti: «In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova designazione.».

5. Alla lettera *h)* del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: «negli articoli da 36 a 55» sono aggiunte le seguenti: «e 68».

6. La lettera *m)* del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

«*m)* assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9, sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi urgenti e straordinari di escavazione provvede, anche ricorrendo a modalità diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma 5. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate;».

7. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente comma:

«*2-bis.* I presidènti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3.».

8. Le lettere *i)* ed *l)* dell'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:

«*i)* da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

1) armatori;

2) industriali;

3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;

4) spedizionieri;

5) agenti e raccomandatari marittimi;

6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che è designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori;

l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio.».

9. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

«*l-bis)* un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell'Autorità portuale».

10. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.».

11. L'articolo 10, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*6.* Il rapporto di lavoro del personale delle Autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto rapporto è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che dovranno tener conto anche della compatibilità con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle Autorità portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle Autorità portuali per la parte sindacale.

12. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione e al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

13. All'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente comma:

«*2-bis*. Le Autorità portuali possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.».

14. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1*. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'Autorità portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere *i)* ed *l)*. Nei porti ove non esista Autorità portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione è presieduta dal presidente dell'Autorità portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.».

15. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

16. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*3*. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione, che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione, da un ufficiale superiore del Comando generale del corpo di capitaneria di porto, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del Ministero della sanità e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione ovvero dalle Autorità portuali, dalle autorità marittime e dalle commissioni consultive locali. La designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

17. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1*. L'Autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. È altresì sottoposta a concessione da parte dell'Autorità portuale, e laddove non istituita dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.».

18. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto in fine il seguente comma:

«*10*. Le disposizioni del presente articolo e le disposizioni dell'articolo 16 si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.».

19. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Costituzione delle Autorità portuali e successione delle società alle organizzazioni portuali)*. — *1*. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove

gia non esista una gestione commissariale, nomina per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate nonché, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.

2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell'Autorità portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione delle attività operative delle organizzazioni portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;

b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime.

3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché alla gestione delle Autorità ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.

5. Le Autorità portuali dei porti di cui all'articolo 2, sono costituite dal 1° gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresì preposti alla gestione delle Autorità portuali e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali e le Autorità portuali sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le Autorità portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.

6. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle Autorità portuali al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico dell'Autorità, per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorità marittime».

20. La parola: «commissari» di cui all'articolo 3, comma 8, dei decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, e 21 ottobre 1994, n. 586, deve essere interpretata come: «ufficio commissariale», comprensiva di eventuali commissari aggiunti.

21. L'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali)*. — *1.* Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al 31 dicembre 1996;

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

3. Le società e le coòperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.

6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

7. Le Autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'Autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti.».

22. L'articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'articolo 21.».

23. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «Tali società ed imprese qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre 1996 ad impiegare con priorità il personale di cui al presente comma.».

24. All'articolo 23, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «al comma 3», sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2».

25. Il terzo periodo dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppresso.

26. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono inseriti i seguenti:

«*2-bis.* Ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nonché le competenze degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della sanità, spettano alle Autorità portuali i poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa.

2-ter. I poteri di cui al comma precedente vengono attivati a far data dalla comunicazione del presidente al rispettivo comitato portuale dell'Autorità portuale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, salvo la possibilità di proroga da accordarsi con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione su richiesta motivata dal presidente dell'Autorità portuale.».

27. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «1° gennaio 1993» e le parole: «dal 1991» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 1995» e «dal 1994».

28. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*8.* Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 21, comma 8, sono altresì abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1), 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1996.».

29. Dal 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica

in data 13 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, nella misura attualmente vigente.

30. Dopo il comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, è inserito il seguente:

«*6-bis*. La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, prevista nel capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e nell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la tassa erariale istituita dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, non si applicano sulle merci trasbordate ai sensi dell'articolo 12 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.».

Art. 3.

Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico

1. Il contributo annuo a carico dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione «Centro internazionale radio-medico - CIRM», istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato in lire 450 milioni con legge 14 febbraio 1985, n. 27, è elevato di lire 1.050 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

Interventi a favore del settore armatoriale

1. L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, è sostituito dal seguente:

«*4*. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1, sono determinati dal Ministero del tesoro.».

2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. L'espressione: «adeguata remunerazione del capitale investito», di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si intende riferita al capitale originario investito.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, sono aggiunti i seguenti commi:

«*4-bis*. Agli interventi di cui al comma 3, lettera *c)*, con esclusione di quelli previsti per i corsi di formazione del personale polivalente possono accedere direttamente i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare che, successivamente alla data del 18 gennaio 1995, abbiano frequentato a proprie spese i corsi.

4-ter. A valere sulle risorse del comma 1, anche con le modalità di cui al comma 2, sono concessi i contributi per la riconversione professionale degli ufficiali radiotelegrafisti.».

5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, è prorogato al 31 dicembre 1998.

Art. 5.

Decimi di senseria

1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorché per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.

2. In caso di mancato o parziale pagamento della tassa di stazionamento, la sovrattassa ed il tributo evaso, di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, sono versati all'ufficio del registro competente per territorio.

Art. 7.

Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona

1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993, relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonché per fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505, e 31 dicembre 1991, n. 433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 7509 dello

stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1996 sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1997 e le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1994, nonché le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994 e 1995, non impegnate rispettivamente al 31 dicembre 1994 e 1995, possono esserlo negli esercizi 1995, 1996 e 1997.

Art. 8.

Disposizioni in materia di demanio marittimo e di barriere architettoniche negli impianti di balneazione

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le amministrazioni regionali possono avvalersi, non oltre il 31 dicembre 1998, delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale.

2. Le norme contenute nel decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, non si applicano alle concessioni rilasciate, rinnovate o aventi decorrenza prima del 1990.

3. Le disposizioni degli articoli 03 e 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, si applicano esclusivamente alle concessioni rilasciate, rinnovate o aventi decorrenza dal 1° gennaio 1994.

4. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilità degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

5. Per le concessioni di zone del demanio marittimo e del mare territoriale assentite per le finalità di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, ed all'articolo 27-*ter* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'articolo 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, il canone annuo per gli anni dal 1990 al 1993 compresi, è fissato nelle stesse misure indicate dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 03, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, adottato con decreto n. 595 in data 15 novembre 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del tesoro e delle finanze e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1996.

Art. 9.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sui capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995.

2. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui al 31 dicembre 1995 sui capitoli 7501, 7503, 7504, 7509, 7510, 7514 e 7551 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1997.

3. Le disponibilità finanziarie relative all'esercizio finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate negli esercizi 1995 e 1996.

4. Le disponibilità del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonché quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sul capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per gli anni 1994 e 1995 non impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono esserlo entro il 31 dicembre 1996.

Art. 10.

Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne.

1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne.

2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i 21 anni di età;

b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;

c) essere in possesso del certificato limitato RTF;

d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.

3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i 21 anni di età;

b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;

c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.

4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque interne.

5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.

6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.

7. Il titolo professionale è rilasciato dal capo del circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unità da diporto si intende:

a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;

b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l'unità in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per l'esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative nonché per gli usi turistici di carattere locale è disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorità marittime o locali.

11. L'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, è sostituito dal seguente:

«*1.* In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio.

2. L'utilizzazione dell'unità da diporto per finalità di locazione e noleggio è annotata nei registri di iscrizione delle unità da diporto, con indicazione dei soggetti, ditte individuali o società, esercenti l'attività di locazione o noleggio e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi della annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.».

12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994, n. 731, è abrogato.

13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanati uno o più decreti per la disciplina delle condizioni di sicurezza delle unità da diporto utilizzate in attività di noleggio, nonché per la attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 11.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc. se a carburazione a due

tempi, o a 1000 cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20».

2. La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*c)* imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;».

3. La lettera *d)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*d)* imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa.».

4. Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione, motori che, sulla base delle caratteristiche costruttive, sono capaci di esprimere una potenza superiore del 30 per cento a quella per la quale la medesima omologazione è stata richiesta.

5. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, prima delle parole: «Nessuna abilitazione» sono inserite le seguenti: «Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 20».

Art. 12.

Informatizzazione dei servizi marittimi

1. Ad integrazione dei fondi esistenti sui capitoli 1113 e 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni per l'anno 1995, lire 42.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e lire 20.000 milioni per l'anno 1998, da iscrivere sul capitolo 7100 del medesimo stato di previsione per la realizzazione, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458, del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima, integrato dal piano triennale 1996-1998, nonché del sistema di governo e della rete di telecomunicazioni, tenendo conto per questi ultimi aspetti di quanto stabilito dall'articolo 2, lettera *b)*, della legge 28 febbraio 1992, n. 220.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato, con proprio decreto, a costituire una commissione di cui fanno parte almeno 4 esperti di provata competenza in materia di informatizzazione, due dei quali designati dal Ministro dell'ambiente, con compiti di consulenza per la realizzazione ed integrazione dei sistemi informativi dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione. La commissione ha la durata massima di tre anni ed i compensi complessivi corrisposti ai suoi membri non possono superare, comprese le spese di funzionamento, l'ammontare di lire 500 milioni l'anno, da imputare sul capitolo 7100 di cui al comma 1.

3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi precedenti si provvede, quanto a lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e quanto a lire 20.000 milioni, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme non impegnate in ciascun esercizio, comprese quelle relative al piano triennale di cui al comma 1, possono esserlo nei due esercizi successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea

1. È autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione delle compensazioni finanziarie conseguenti alla imposizione di oneri di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408 del Consiglio del 23 luglio 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e in lire 2.400 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1996-1998 i seguenti ulteriori limiti di impegno:

a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 100.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;

b) per gli interventi di cui agli articoli 11 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;

c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno 1996, di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998;

d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1996 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1997 e 1998, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

3. In attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio dell'Unione europea, del 22 dicembre 1995, concernente gli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nel 1996, nei limiti degli stanziamenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1. In osservanza degli impegni derivanti per l'Italia dall'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, per il ripristino di normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e riparazione navale, nonché ai fini della pianificazione della spesa, la produzione realizzata dalle imprese navalmeccaniche potrà essere assistita mediante il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, nei limiti della capacità produttiva annua già riconosciuta alla data del 31 dicembre 1995 dall'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

4. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, estesi anche ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nell'anno 1995 ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, sono ricevibili le domande presentate dalle imprese interessate al Ministero dei trasporti e della navigazione entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle predette leggi di conversione.

5. L'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, e l'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 107, sono abrogati.

6. Le disposizioni dell'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, si applicano ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

7. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, la parola: «decennale» è sostituita dalla seguente: «dodecennale».

8. Alla copertura dell'onere recato dai commi 1, 2 e 3, pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, a lire 200.000 milioni per l'anno 1997 ed a lire 280.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione

1. Al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le seguenti: «, che potrà essere trasmessa anche con mezzi elettronici,».

2. Al secondo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: «da consegnarsi,» sono inserite le seguenti: «, o da trasmettersi con mezzi elettronici,».

3. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto — con indicazione dell'ora e della data — sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.».

Art. 16.

Differimento di termini

1. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° gennaio 1995.

2. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° luglio 1994.

3. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 dicembre 1995.

4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è prorogato al 31 dicembre 1995.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Art. 17.

Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è soppressa la parola: «8» e, dopo il medesimo comma, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Coloro che in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto per tassa di stazionamento somme maggiori di quelle dovute, possono computare l'eccedenza in diminuzione dall'ammontare del versamento della tassa stessa dovuta per il periodo successivo. Questa disposizione si applica anche a coloro che hanno corrisposto maggiori somme per tassa di stazionamento negli anni 1992 e 1993.».

Art. 18.

Interventi a favore del porto di Genova

1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1995.

2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7543 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1995.

Art. 19.

Gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92»

1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 31 dicembre 1995. Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore. La gestione commissariale provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla liquidazione delle partite in sospeso a credito dell'organizzazione portuale di Genova, anche mediante compensazione delle partite in sospeso a debito di quest'ultima e senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

DI PIETRO, *Ministro dei lavori pubblici*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

BINDI, *Ministro della sanità*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0565

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1996, n. 536.

Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa farmaceutica dell'anno 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La seconda fase dell'adeguamento al prezzo medio europeo dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, di cui alla delibera CIPE 8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1996, avrà effetto dal 1° gennaio 1997. Restano valide le disposizioni sulle modalità di applicazione dell'adeguamento al prezzo medio europeo previste al punto 3 della predetta delibera CIPE.

2. Il comma 11-*bis* dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, introdotto dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

«*11-bis*. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 e per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 14 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti.».

3. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe *c)* di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita, fino al 31 dicembre 1996, nella misura del 10 per cento. Restano immutati i prezzi al pubblico dei medicinali predetti vigenti alla data del 1° ottobre 1996.

4. Qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1° gennaio 1997, i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione unica del farmaco conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa. L'onere derivante dal presente comma, quantificato in lire 30 miliardi per anno, resta a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa programmato per l'assistenza farmaceutica.

5. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica, previsto per l'anno 1996 dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è rideterminato in lire 9.103 miliardi.

6. Alla maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1996, pari a lire 103 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

7. La somma prevista dal comma 6 è ripartita fra le regioni in proporzione alla popolazione residente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

96G0564

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 settembre 1996, n. 537.

Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto legislativo n. 29/1993 che attribuisce ad un regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e le relative funzioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395;

Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1995, relativo all'autorizzazione del Governo alla sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il regolamento riguardante la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 438;

Su proposta del Capo di Gabinetto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, del segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, del direttore generale per gli affari generali e per il personale, del direttore generale per le concessioni e le autorizzazioni, del direttore generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze, del direttore generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi;

Vista la lettera n. 655/41.10 del 6 giugno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

Vista la lettera n. 1219 del 26 giugno 1996 del Ministero del tesoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, GM/99017/4343DL/CR del 13 agosto 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Uffici ausiliari del Ministro

1. Il Ministro determina, con apposito decreto, l'articolazione interna dei propri uffici ausiliari. Alle strutture risultanti da tale articolazione possono essere preposti dirigenti.

Art. 2.

Segretariato generale

1. Il Segretariato generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è articolato in quattro uffici:

a) ufficio primo: normativa e coordinamento (amministrativo);

b) ufficio secondo: informatizzazione - organizzazione e metodi (tecnico);

c) ufficio terzo: vigilanza - controllo e relazioni col pubblico (amministrativo);

d) ufficio quarto: rapporti internazionali (amministrativo).

2. L'ufficio primo (normativa e coordinamento) svolge le seguenti attività:

a) elaborazione di schemi di direttive generali, raccolta delle normative di settore;

b) coordinamento delle attività delle direzioni generali, dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e degli uffici di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166; esame dei rapporti e delle relazioni di carattere generale;

c) esame delle proposte formulate dai dirigenti generali sottoposte alla valutazione del segretario generale;

d) effettua l'attività ispettiva centrale e periferica;

e) predisposizione degli atti di nomina degli esperti, delle commissioni e dei gruppi di lavoro ove non operanti nell'esclusivo ambito di una singola direzione generale o dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

f) coordinamento dei rapporti tra più organi del Ministero ed organismi esterni;

g) raccolta di pratiche riservate su richiesta dei Ministeri dell'interno e della difesa;

h) coadiuva il Ministro nell'esercizio delle sue funzioni in materia di emissioni filateliche e carte valori postali.

3. L'ufficio secondo (informatizzazione, organizzazione e metodi) svolge le seguenti attività:

a) valutazione delle proposte ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

b) cura la programmazione, lo sviluppo ed il controllo delle attività informatiche dei vari organi dell'amministrazione nonché l'integrazione dei sottosistemi informatici delle strutture centrali e periferiche definendone le priorità e le modalità di realizzazione;

c) verifica la rispondenza degli strumenti informatici agli standards definiti per la pubblica amministrazione;

d) cura i rapporti con l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

e) promuove e coordina, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale in materia informatica;

f) garantisce l'unità di azione dell'amministrazione, per gli aspetti connessi alla questione complessiva delle risorse finanziarie, umane e strumentali; conduce ed acquisisce studi e ricerche per la definizione di modelli e modalità organizzative; cura la predisposizione di direttive finalizzate a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

g) provvede alla raccolta ed al coordinamento dei dati e degli elementi necessari per l'elaborazione delle relazioni periodiche al Parlamento previste dalle vigenti disposizioni.

4. L'ufficio terzo (vigilanza - controllo - relazioni con il pubblico) svolge le seguenti attività:

a) vigilanza sulla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal Ministro ai sensi della lettera *a)* dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

b) vigilanza e controllo sull'Istituto postelegrafonici;

c) coordinamento dell'attività di vigilanza su enti, società e organismi che operano nei settori di competenza del Ministero;

d) svolge le funzioni di relazione con il pubblico di cui all'art 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

e) assicura l'attività di supporto al nucleo di controllo interno ai sensi dell'art. 20, commi da 2 a 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

5. L'ufficio quarto (rapporti internazionali) svolge le seguenti attività:

a) organizzazione della presenza del Ministero nelle sedi comunitarie ed internazionali d'intesa con il Gabinetto del Ministro;

b) coordinamento della partecipazione di organi del Ministero all'attività di formazione della normativa comunitaria ed internazionale;

c) coordinamento delle relazioni con gli organismi di regolamentazione di altri Paesi;

d) coordinamento delle attività connesse con la presenza in Italia di delegazioni estere;

e) gestione dei capitoli di spesa inerenti l'attività internazionale.

6. Nell'ambito del Segretariato generale trova allocazione l'ufficio statistica, dipendente funzionalmente dall'ISTAT, per gli adempimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 3.

Direzione generale per gli affari generali e per il personale

1. La Direzione generale per gli affari generali e per il personale è articolata in cinque divisioni amministrative:

a) divisione prima: stato giuridico;

b) divisione seconda: avanzamento, trattamento economico contenzioso;

c) divisione terza: previdenza e ufficio stralcio ex Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST);

d) divisione quarta: affari generali;

e) divisione quinta: bilancio - rilevazioni - programmi.

2. La divisione prima (stato giuridico) svolge le seguenti attività:

a) matricola generale; concorsi esterni; assunzione ed assegnazione del personale, nomine in ruolo, formazione del personale;

b) rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

c) stato giuridico, comandi e collocamenti fuori ruolo, assenze, permessi, permessi sindacali, disciplina e relative sanzioni, rapporti informativi;

d) inquadramento in ruolo e formazione dei ruoli organici, assegni numerici e movimento del personale;

e) rapporti sindacali e coordinamento dell'attività di contrattazione decentrata.

3. La divisione seconda (avanzamento, trattamento economico e contenzioso) svolge le seguenti attività:

a) concorsi interni, scrutini di promozione;

b) trattamento economico;

c) amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alla gestione del personale, cessioni di stipendio, schede fiscali;

d) revisioni e rendiconti;

e) contenzioso interno e comunitario, istruttoria dei ricorsi, rapporti con l'Avvocatura dello Stato.

4. La divisione terza (previdenza e ufficio stralcio ex ASST) svolge le seguenti attività:

a) dimissioni, collocamenti a riposo, trattamenti di quiescenza e di previdenza;

b) provvedimenti stralcio ex ASST;

c) riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, equo indennizzo, rendite infortunistiche;

d) rapporti con il Ministero del tesoro ed altri enti previdenziali, patrocinio presso la Corte dei conti in materia pensionistica;

e) rapporti con la Ragioneria generale dello Stato, con uffici centrali e periferici del Ministero, con l'Ente poste italiane.

5. La divisione quarta (affari generali) svolge le seguenti attività:

a) patrimonio ed approvvigionamenti, gestione automezzi, gestione gare ed attività contabili;

b) rapporti con il Provveditorato generale dello Stato;

c) pubblicazioni, attività sociali ed assistenza;

d) consegnatario centrale, magazzino stampati e materiali, servizi di portineria e di vigilanza, tessere magnetiche;

e) cassiere centrale.

6. La divisione quinta (bilancio - rilevazioni - programmi) svolge le seguenti attività:

a) bilancio - stato di previsione - variazione ed assestamento;

b) riscontro generale dei capitoli di entrata e di spesa - assegnazione fondi agli organi centrali e periferici - rendiconti;

c) rapporti con la ragioneria centrale e con l'ufficio riscontro della Corte dei conti in materia di bilancio;

d) predisposizione di progetti e di programmi da sottoporsi al Ministero per la definizione degli obiettivi e degli indirizzi dell'amministrazione del personale;

e) schemi di provvedimenti normativi;

f) trattazione di atti di sindacato ispettivo parlamentare;

g) studi e ricerche, programmazione.

Art. 4.

Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni

1. La Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni è articolata in nove divisioni:

a) divisione prima: concessioni ed autorizzazioni per collegamenti ad uso privato (amministrativa);

b) divisione seconda: concessioni ed autorizzazioni per servizi di telecomunicazioni (amministrativa);

c) divisione terza: piani tecnici ed esecutivi dei concessionari dei servizi mobili, assegnazione delle frequenze per collegamenti ad uso privato (tecnica);

d) divisione quarta: piani tecnici ed esecutivi dei concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e collegamenti ad uso privato - omologazioni (tecnica);

e) divisione quinta: concessioni ed autorizzazioni in materia radiotelevisiva (amministrativa);

f) divisione sesta: piani tecnici ed esecutivi dei concessionari dei servizi di radiodiffusione, assegnazione di frequenze radiotelevisive (tecnica);

g) divisione settima: concessioni postali, bilancio, editoria, gare, contratti (amministrativa);

h) divisione ottava: controllo e sicurezza delle comunicazioni, sanzioni, rapporti con le autorità garanti (amministrativa);

i) divisione nona: contenzioso (amministrativa).

2. La divisione prima (concessioni ed autorizzazioni per collegamenti ad uso privato) svolge le seguenti attività:

a) concessioni, autorizzazioni, licenze per collegamenti radio ad uso privato;

b) concessioni ed autorizzazioni per collegamenti di telecomunicazioni ad uso privato;

c) determinazione, riscossione e recupero di canoni, attività e provvedimenti connessi all'esercizio abusivo dei collegamenti ad uso privato;

d) coordinamento della disciplina delle concessioni per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore e delle autorizzazioni all'esercizio di apparati radioelettrici di debole potenza;

e) rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

f) partecipazione ai lavori degli organismi nazionali ed internazionali di normazione per la parte di propria competenza.

3. La divisione seconda (concessioni ed autorizzazioni per servizi di telecomunicazioni) svolge le seguenti attività:

a) concessioni, autorizzazioni e licenze per servizi pubblici e privati di telecomunicazioni;

b) concessioni, autorizzazioni e licenze per servizi e circuiti satellitari;

c) concessioni per reti televisive via cavo;

d) determinazione, riscossione e recupero canoni, attività e provvedimenti connessi all'esercizio abusivo dei servizi di cui al presente comma;

e) partecipazione ai lavori degli organismi nazionali ed internazionali di normazione per la parte di propria competenza.

4. La divisione terza (piani tecnici ed esecutivi dei concessionari dei servizi mobili, assegnazione frequenze per collegamenti ad uso privato) svolge le seguenti attività:

a) esame dei piani tecnici ed esecutivi predisposti dai concessionari dei servizi pubblici e privati mobili, adempimenti tecnici relativi alle concessioni ed alle autorizzazioni;

b) esame dei piani tecnici e assegnazione di frequenze per concessioni ed autorizzazioni ad uso pubblico e privato;

c) accertamenti tecnici relativi al rilascio degli assensi ai servizi e circuiti satellitari;

d) controlli e verifiche tecniche sugli obblighi e sulle modalità tecniche previsti dagli atti di concessione e di autorizzazione di competenza nonché dai contratti di programma e di servizio;

e) istruzioni, coordinamento e controllo in materia di interferenze radioelettriche;

f) coordinamento tecnico dell'attività di controllo e di verifica degli uffici periferici;

g) partecipazione ai lavori degli organismi nazionali ed internazionali di normazione per la parte di propria competenza.

5. La divisione quarta (piani tecnici ed esecutivi dei concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e collegamenti ad uso privato, omologazioni) svolge le seguenti attività:

a) esame dei piani tecnici ed esecutivi dei concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

b) piani tecnici per collegamenti ad uso privato;

c) piani tecnici per licenze di servizi di telecomunicazioni;

d) istruzione e coordinamento in materia di interferenze elettriche;

e) certificazioni di omologazione degli apparati terminali di telecomunicazioni destinati alla connessione con le reti pubbliche di telecomunicazioni;

f) partecipazione ai lavori degli organismi nazionali ed internazionali di normazione per la parte di propria competenza.

6. La divisione quinta (concessioni ed autorizzazioni in materia radiotelevisiva) svolge le seguenti attività:

a) concessioni di radiodiffusione sonora e televisiva via etere pubblica e privata, in ambito nazionale e in ambito locale;

b) autorizzazioni alla ripetizione di programmi esteri;

c) autorizzazioni alla ripetizione di programmi della concessionaria pubblica;

d) autorizzazioni per la trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti locali;

e) autorizzazioni alla radiodiffusione sonora e televisiva via cavo e via satellite;

f) determinazione, riscossione e recupero di canoni, attività e provvedimenti connessi all'esercizio abusivo dei servizi di cui al presente comma;

g) partecipazione ai lavori degli organismi nazionali e internazionali di normazione per la parte di propria competenza.

7. La divisione sesta (piani tecnici ed esecutivi dei concessionari dei servizi di radiodiffusione, assegnazione di frequenze radiotelevisive) svolge le seguenti attività:

a) esame dei piani tecnici ed esecutivi degli impianti di diffusione televisiva pubblica e privata, nazionale e locale, delle relative reti di collegamento nei diversi sistemi trasmissivi; assegnazione delle frequenze per concessioni e autorizzazioni di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) controlli e verifiche sull'osservanza delle prescrizioni tecniche contenute nelle concessioni ed autorizzazioni, nonché nei contratti di programma e di servizio;

c) coordinamento, nell'esercizio delle attribuzioni proprie della divisione, delle attività tecniche degli uffici periferici;

d) partecipazione ai lavori degli organismi nazionali ed internazionali di normazione per la parte di propria competenza.

8. La divisione settima (concessioni postali, bilancio, editoria, gare, contratti) svolge le seguenti attività:

a) gare, contratti, disciplinari di gara per servizi gestiti in regime di concorrenza;

b) atti e provvedimenti inerenti alle concessioni postali;

c) agevolazioni tariffarie all'editoria;

d) gestione dei capitoli amministrati dalla direzione generale;

e) partecipazione ai lavori degli organismi nazionali ed internazionali di normazione per la parte di propria competenza.

9. La divisione ottava (controllo e sicurezza delle comunicazioni, sanzioni, rapporti con le autorità garanti) svolge le seguenti attività:

a) vigilanza e controllo amministrativo sull'osservanza degli obblighi dei concessionari e dei gestori dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e privato;

b) vigilanza e controllo amministrativo sull'osservanza degli obblighi dei titolari di concessioni ed autorizzazioni radiotelevisive;

c) sicurezza delle comunicazioni, della funzionalità dei circuiti, delle centrali e del traffico di telecomunicazioni; segretezza; clonazione;

d) rapporti con le autorità garanti;

e) coordinamento dell'attività di controllo amministrativo degli uffici periferici;

f) sanzioni.

g) partecipazione ai lavori degli organismi nazionali ed internazionali di normazione per la parte di propria competenza.

10. La divisione nona (contenzioso) svolge le seguenti attività:

a) predisposizione degli elementi di competenza relativi a schemi di provvedimenti normativi e ad atti di sindacato ispettivo parlamentare;

b) rapporti con l'Avvocatura dello Stato;

c) istruttoria dei ricorsi giurisdizionali, dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, degli altri ricorsi amministrativi, contenzioso comunitario.

Art. 5.

Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze

1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze è articolata in quattro divisioni tecniche:

a) divisione prima: piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, servizi a larga banda e sistemi numerici;

b) divisione seconda: notifica e pianificazione delle frequenze;

c) divisione terza: registrazione delle frequenze, controllo emissioni radioelettriche;

d) divisione quarta: omologazioni, supporto tecnico per collaudi e licenze per le stazioni radioelettriche di bordo.

2. La divisione prima (piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, servizi a larga banda e sistemi numerici) svolge le seguenti attività:

a) piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, coordinandosi con la direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi;

b) piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze;

c) elaborazione di criteri di ottimizzazione per l'uso dello spettro;

d) esame e valutazione degli aspetti tecnici dei mezzi trasmissivi per i servizi a larga banda distributivi ed interattivi (uso integrato del satellite, dell'etere e del cavo);

e) esame e valutazione degli aspetti tecnici connessi all'introduzione dei sistemi numerici per la trasmissione delle informazioni su reti integrate (immagini, suoni, testi, dati).

3. La divisione seconda (notifica e pianificazione delle frequenze) svolge le seguenti attività:

a) gestione dei piani internazionali di assegnazione di frequenze, accordi e partecipazione ai lavori degli organismi internazionali nel settore delle radiocomunicazioni;

b) elaborazione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per i diversi servizi e relativa elaborazione automatica;

c) notifica delle frequenze;

d) coordinamento delle assegnazioni di frequenze e controllo delle radiofrequenze per l'espletamento di attività riservate e di questioni attinenti alla protezione civile;

e) partecipazione allo studio ed alla attività normativa finalizzati alla tutela della salute pubblica dalle radiazioni elettromagnetiche; attuazione della normativa vigente nell'ambito della pianificazione.

4. La divisione terza (registrazione delle frequenze, controllo emissioni radioelettriche) svolge le seguenti attività:

a) registro nazionale delle frequenze;

b) criteri per la gestione e il coordinamento per bande non pianificate;

c) studio e progettazione dei centri di controllo fissi e mobili nazionali e periferici;

d) controllo emissioni radioelettriche tramite l'apposito Centro nazionale controllo emissioni radioelettriche (C.N.C.E.R.);

e) coordinamento delle attività periferiche inerenti al controllo delle emissioni radioelettriche; interferenze, mutua compatibilizzazione radioelettrica;

f) collaborazione nei settori di competenza con il Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

g) partecipazione agli organismi comunitari e internazionali in materia di controllo delle emissioni.

5. La divisione quarta (omologazioni, supporto tecnico per collaudi e licenze per le stazioni radioelettriche di bordo) svolge le seguenti attività:

a) pareri tecnici per il rilascio delle licenze, delle omologazioni e delle autorizzazioni per gli apparati radioelettrici;

b) partecipazione alla stesura delle norme e delle regole tecniche per la omologazione degli apparati e in funzione della regolamentazione tecnica dei servizi fissi e mobili;

c) rilascio dei certificati di omologazione:

1) per gli apparati radioelettrici non connessi alle reti pubbliche e di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395;

2) per le apparecchiature per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395;

d) disciplina dei collaudi e delle ispezioni delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi e degli aeromobili civili;

e) predisposizione degli elementi di competenza della direzione generale relativi a schemi di provvedimenti normativi e ad atti di sindacato ispettivo parlamentare, rapporti con l'Avvocatura dello Stato, istruttoria dei ricorsi giurisdizionali, dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, degli altri ricorsi amministrativi, contenzioso comunitario.

Art. 6.

Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi

1. La Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi è articolata in cinque divisioni:

a) divisione prima: regolamentazione e normativa dei servizi postali, di bancoposta e di telematica pubblica (amministrativa);

b) divisione seconda: regolamentazione e normativa dei servizi di telecomunicazione e radiocomunicazione (tecnica);

c) divisione terza: qualità dei servizi (tecnica-amministrativa);

d) divisione quarta: aspetti economici (amministrativa);

e) divisione quinta: rapporti con associazioni degli utenti e contenzioso (amministrativa).

2. La divisione prima (regolamentazione e normativa dei servizi postali, di bancoposta e di telematica pubblica) svolge le seguenti attività:

a) regolamentazione dei servizi postali, di bancoposta, di telematica pubblica e predisposizione dei relativi schemi di contratti di programma e di servizio;

b) vigilanza, controlli e verifica del rispetto delle prescrizioni poste da leggi, da regolamenti, da contratti di programma e di servizio stipulati con società ed enti del settore postale, di bancoposta e di telematica pubblica ed applicazione delle eventuali sanzioni;

c) eventuale proposta di revoca delle concessioni postali alla direzione generale competente;

d) partecipazione nelle sedi nazionali, comunitarie e internazionali alla elaborazione di studi, regolamentazioni, normative, accordi multilaterali e bilaterali, di programmi di avvio di nuovi servizi in materia postale, di bancoposta e di telematica pubblica;

e) esame della normativa dell'Unione europea relativa alle materie di competenza e promozione delle iniziative necessarie al loro recepimento nell'ordinamento interno;

f) promozione ed attuazione di studi nel settore postale, di bancoposta e di telematica pubblica;

g) proposta di modifica dei provvedimenti concessori e delle relative clausole convenzionali, delle autorizzazioni, dei contratti di programma e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti.

3. La divisione seconda (regolamentazione e normativa dei servizi di telecomunicazione e radiocomunicazione) svolge le seguenti attività:

a) regolamentazione dei servizi di telecomunicazione e radiocomunicazione e dell'uso delle relative infrastrutture, predisposizione dei relativi schemi di contratti di programma e di servizio;

b) vigilanza, controlli e verifica del rispetto delle prescrizioni poste da leggi, da regolamenti, da contratti di programma e di servizio stipulati con società ed enti del settore delle telecomunicazioni e radiocomunicazioni ed applicazione delle eventuali sanzioni;

c) eventuale proposta di revoca delle concessioni alla direzione generale competente;

d) partecipazione nelle sedi nazionali, comunitarie e internazionali all'elaborazione di studi, regolamentazioni, normative, accordi multilaterali e bilaterali, programmi di avvio di nuovi servizi in materia di telecomunicazione e radiocomunicazione;

e) esame della normativa dell'Unione europea relativa alle materie di competenza e promozione delle iniziative necessarie al loro recepimento nell'ordinamento interno;

f) promozione ed attuazione di studi nel settore delle telecomunicazioni e radiocomunicazioni;

g) proposta di modifica dei provvedimenti concessori e delle relative clausole convenzionali, delle autorizzazioni, dei contratti di programma e delle condizioni di svolgimento dei servizi ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti.

4. La divisione terza (qualità dei servizi) svolge le seguenti attività:

a) istruttoria per la definizione dei livelli qualitativi di erogazione dei servizi;

b) vigilanza sul rispetto degli obiettivi di qualità e sulle modalità di erogazione dei servizi fissati in contratti di programma e di servizio stipulati con società ed enti;

c) rapporti con gli organismi di regolamentazione nazionali, internazionali e dell'Unione europea sui temi della qualità dei servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazione e di radiocomunicazione e dei piani di numerazione;

d) accreditamento e riconoscimento dei laboratori di prova, riconoscimento degli organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica e tenuta dei relativi albi degli ispettori e degli esperti;

e) predisposizione dei piani di numerazione anche in relazione alle forniture di servizi su scala europea.

5. La divisione quarta (aspetti economici) svolge le seguenti attività:

a) parametrazione, definizione e vigilanza in materia di prezzi, canoni e tariffe;

b) regolamentazione in ordine alla rilevazione, determinazione e rappresentazione dei dati economici e finanziari relativi allo svolgimento dei servizi di telecomunicazioni, di radiocomunicazioni, postali, di bancoposta e di telematica pubblica;

c) direttive in materia di separazione contabile e relativa vigilanza;

d) verifica dell'andamento dei costi di gestione delle reti e di erogazione dei servizi;

e) analisi riguardanti i risultati commerciali, economici e finanziari dei soggetti operanti nell'ambito dei servizi postali, di bancoposta, di telematica pubblica, di telecomunicazione e di radiocomunicazione;

f) relazione annuale sui piani e sui programmi delle concessionarie;

g) promozione ed attuazione di studi anche comparativi nelle materie di cui alle lettere precedenti.

6. La divisione quinta (rapporti con associazioni di utenti e contenzioso) svolge le seguenti attività:

a) rapporti con le associazioni di utenti e consumatori;

b) rapporti con organismi nazionali e comunitari di tutela di utenti e consumatori;

c) promozione della diffusione in favore dell'utenza delle informazioni relative alle condizioni economiche e qualitative di erogazione dei servizi di telecomunicazioni, posta, bancoposta e telematica pubblica;

d) predisposizione degli elementi di competenza relativi a schemi di provvedimenti normativi e ad atti di sindacato ispettivo parlamentare;

e) rapporti con l'Avvocatura dello Stato, istruttoria dei ricorsi giurisdizionali, dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, degli altri ricorsi amministrativi, contenzioso comunitario.

Art. 7.

Uffici circoscrizionali

1. Gli uffici periferici del Ministero, che assumono la denominazione di ispettorati territoriali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, svolgono le funzioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, anche sulla base delle disposizioni impartite dai competenti organi centrali.

Art. 8.

Competenza residuale

1. Gli uffici e le divisioni di cui agli articoli precedenti svolgono ogni altra attività, anche non espressamente individuata dal presente regolamento, inerenti alle materie loro specificamente attribuite.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 settembre 1996

Il Ministro: MACCANICO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1996
Registro n. 7 Poste, foglio n. 289

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2

— Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 24 marzo 1995, n. 166 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni), è il seguente:

«Art. 9 *(Uffici circoscrizionali)*. — 1. Sono uffici periferici del Ministero gli uffici di controllo delle concessioni, delle autorizzazioni e delle emissioni radioelettriche aventi le seguenti circoscrizioni territoriali:

a) Piemonte e Valle d'Aosta con sede a Torino;

b) Liguria con sede a Genova;

c) Lombardia con sede a Milano;

d) Veneto con sede a Venezia;

e) Friuli-Venezia Giulia con sede a Trieste;

f) Trentino-Alto Adige con sede a Bolzano;

g) Emilia-Romagna con sede a Bologna;

h) Toscana con sede a Firenze;

i) Marche, Umbria con sede ad Ancona;

l) Lazio con sede a Roma;

m) Abruzzo e Molise con sede a Sulmona;

n) Sardegna con sede a Cagliari;

o) Campania con sede a Napoli;

p) Puglia e Basilicata con sede a Bari;

q) Calabria con sede a Reggio Calabria;

r) Sicilia con sede a Palermo.

2. Gli uffici già dipendenti dai circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, addetti a compiti di controllo delle concessioni di telecomunicazioni, ovvero di controllo delle emissioni radioelettriche, aventi sede in località diverse da quelle indicate nel comma 1, restano nelle sedi attuali alle dipendenze dell'ufficio circoscrizionale territorialmente competente».

— Il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il testo vigente dell'art. 14 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», come sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, è il seguente:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali:

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.

2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.

3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri».

— Il testo vigente dell'art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, e integrato dall'art. 3 del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, è il seguente:

«Art. 12 *(Ufficio relazioni con il pubblico)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la prima attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

5-*bis*. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

5-*ter*. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-*bis*, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

5-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, a decorrere dal 1° luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche».

— L'art. 20, commi da 2 a 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati».

— Il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, reca: «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Nota all'art. 5:

— L'art. 1 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 395 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di omologazione e certificazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche di telecomunicazioni), è il seguente:

«Art. 1 *(Oggetto del regolamento e campo di applicazione)*. — 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche di telecomunicazione.

2. L'omologazione di cui al presente regolamento riguarda ogni elemento di sistema di reti pubbliche di telecomunicazioni ed i terminali pubblici collegabili alla rete pubblica gestita dal concessionario del servizio per la trasmissione, ricezione, trasferimento e/o trattamento di informazioni.

3. L'omologazione di cui al presente regolamento non riguarda le apparecchiature per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva».

Nota all'art.

— L'art. 10 del D.P.R. 24 marzo 1995, n. 166, è il seguente:

«Art. 10 *(Competenze degli uffici circoscrizionali)*. — 1. Agli uffici circoscrizionali sono preposti funzionari con qualifica di dirigente e sono attribuite le seguenti funzioni:

a) la verifica degli standars di qualità degli impianti e delle reti e della loro corretta gestione e realizzazione;

b) il controllo tecnico della qualità e disponibilità dei servizi attraverso l'analisi ed il rilievo dei relativi indicatori;

c) le verifiche tecniche delle concessioni telefoniche ad uso privato e delle autorizzazioni ad eseguire impianti telefonici interni;

d) la gestione dei rapporti con gli utenti ed i reclami;

e) il rilascio delle autorizzazioni ad eseguire impianti telefonici interni;

f) l'esecuzione del controllo amministrativo, contabile e gestionale delle concessionarie di telecomunicazioni,

g) il rilascio delle licenze di esercizio per stazioni radio navali e di aeromobili, dei certificati RTF, delle autorizzazioni di competenza, dei nulla osta per le antenne di ricezione per la radiodiffusione via satellite, delle concessioni per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatori, delle autorizzazioni di ascolto SWL;

h) l'esame per il rilascio dei certificati RTF e delle patenti per radioamatori;

i) l'effettuazione di ispezioni e collaudi a stazioni di aeromobili e navi nonché la protezione delle radiocomunicazioni dei servizi pubblici essenziali,

l) il controllo tecnico ed amministrativo sull'esclusività delle radiocomunicazioni,

m) il controllo tecnico per l'individuazione ed i conseguenti provvedimenti in materia di interferenze radioelettriche e per l'esame delle interferenze elettriche;

n) l'esecuzione su disposizione dell'autorità giudiziaria, dei controlli sulle radiocomunicazioni;

o) lo svolgimento dell'attività di supporto per gli organi giudiziari,

p) lo svolgimento degli adempimenti relativi ai controlli dei programmi radiotelevisivi per conto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

2. Restano in ogni caso attribuite agli uffici circoscrizionali di cui al presente articolo tutte le competenze dei reparti III degli ex circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e relative dipendenze, nonché dei reparti V, VI, VII e VIII addetti al controllo concessioni della cessata Azienda di Stato per i servizi telefonici».

96G0555

DECRETO 14 ottobre 1996.

Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e relative condizioni per l'esercizio del servizio radiomobile analogico pubblico.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983, relativo al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1993, relativo alla revisione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze in conseguenza del recepimento della direttiva comunitaria 87/372/CEE sulle bande di frequenze riservate al servizio radiomobile pubblico numerico paneuropeo GSM;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1990, relativo al regolamento del servizio radiomobile pubblico terrestre;

Viste le convenzioni fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazionie i gestori del servizio GSM di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994 e al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1994, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1995;

Vista la lettera in data 22 maggio 1993 con la quale la società SIP S.p.a. ha richiesto l'autorizzazione per l'utilizzo delle bande di frequenze 883,8-888 MHz 928,8-933 MHz nelle città di Venezia, Padova, Genova, Bologna e Palermo, e vista la lettera in data 16 febbraio 1996, con la quale la società Telecom Italia Mobile S.p.a., reiterando la suddetta richiesta, ha evidenziato la situazione di congestione, e il conseguente degrado della qualità del servizio, esistente nelle bande di frequenze attualmente utilizzate dal sistema radiomobile analogico pubblico in banda 900 Mhz nelle cinque città sopra citate;

Considerato che Telecom Italia Mobile ha fornito una documentazione che comprova adeguatamente il degrado della qualità del servizio nelle cinque città sopracitate;

Ravvisata l'opportunità di ristabilire l'occorrente livello di qualità del servizio nelle predette cinque città, e comunque la necessità di adottare adeguate misure al fine di evitare che l'attribuzione al servizo radiomobile analogico pubblico di ulteriori frequenze alteri a suo favore le condizioni di competizione nel settore della telefonia mobile;

Considerato che il punto 8 dell'allegato al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 prevede la possibilità di effettuare specifiche assegnazioni di frequenze in deroga al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze tramite particolari accordi tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e il Ministero della difesa;

Visti gli accordi fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e il Ministero della difesa, di cui alla lettera prot. 92/96/R del 28 giugno 1996 e alla lettera prot. 2/48243/12-7-8/96 del 13 luglio 1996, per la destinazione al servizio radiomobile analogico pubblico nelle cinque suddette città di alcune bande di frequenze attualmente attribuite al Ministero della difesa;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico P.T.;

Decreta:

Art. 1.

1. La attribuzione al servizio radiomobile analogico pubblico, gestito da Telecom Italia Mobile, delle bande di frequenza 883,8-888 MHz e 928,8-933 MHz, già in precedenza autorizzata nelle città di Roma, Milano, Napoli e Torino, è estesa alle città di Venezia, Padova, Genova, Bologna e Palermo.

2. L'attribuzione ha carattere temporaneo ed ha durata di diciotto mesi a partire dalla data di emanazione del presente decreto.

Art. 2.

1. La società Telecom Italia Mobile, a decorrere dalla assegnazione delle bande di frequenza di cui all'art. 1, è obbligata ad assumere ogni idonea iniziativa affinché

nelle dette città di Venezia, Padova, Genova, Bologna e Palermo la percentuale dell'incremento degli abbonati al servizio radiomobile TACS non superi la percentuale dell'incremento degli abbonati allo stesso servizio radiomobile TACS a livello nazionale. A tal fine Telecom Italia mobile presenta mensilmente una relazione che attesti il rispetto di quanto innanzi indicato nel medesimo periodo. La società è altresì obbligata a mantenere detto incremento degli abbonati nelle predette città entro limiti compatibili con il mantenimento di un adeguato livello di qualità del servizio

Art. 3.

1. All'atto del verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2, comma 5, delle convenzioni con i gestori del servizio radiomobile pubblico numerico paneuropeo GSM, si sfrutteranno le frequenze in banda GSM attualmente assegnate al TACS, a partire dalle città indicate all'art. 1.

Roma, 14 ottobre 1996

Il Ministro: MACCANICO

96A6926

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 settembre 1996

Rilevazione di attività nel settore dell'alcooldipendenza.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visti in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *c)*, e l'art. 3, comma 2, lettera *c)*, di detto testo unico, che demandano al Ministero della sanità la determinazione degli indirizzi per la raccolta e la elaborazione dei dati relativi alle dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope, e in particolare il compito di provvedere alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonché al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione messe in atto;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 3 agosto 1993 «Linee di indirizzo per la prevenzione, la cura, il reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di alcooldipendenza», in cui è prevista, tra l'altro, la rilevazione dei dati statistici ed epidemiologici relativi alla attività delle équipes per l'alcooldipendenzada costituirsi nell'ambito dei diversi presidi o servizi delle unità sanitarie locali;

Considerato che in detto decreto viene altresì stabilito che le regioni definiscano un sistema informativo di raccolta dati sull'andamento dell'alcooldipendenza nel proprio ambito territoriale, assicurando i flussi nazionali previsti dalla normativa vigente;

Tenuto conto della documentazione elaborata nell'ambito di un gruppo di lavoro tecnico di funzionari ministeriali e regionali all'uopo costituito presso il competente ufficio del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984 relativo alla rilevazione dei dati di attività nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 luglio 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 1997 le regioni e le province autonome raccolgono entro il 31 gennaio di ciascun anno le informazioni rilevate, con riferimento all'anno precedente, dalle aziende U.S.L e aziende Ospedali secondo i modelli allegati denominati ALC. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 che formano parte integrante del presente decreto, conformemente alle modalità di compilazione in calce agli stessi indicate.

2. A decorrere dalla stessa data le regioni e province autonome provvedono entro il 31 gennaio di ciascun anno alla rilevazione delle informazioni, con riferimento all'anno precedente, secondo il modello ALC. 08 A-B-C-D, che fa parte integrante del presente decreto.

Le regioni provvedono altresì a fornire le informazioni relative ai bacini di utenza di cui al modello ALC. 01.

Art. 2.

I modelli di cui all'art. 1 hanno periodicità annuale.

Le regioni e le province autonome, dopo aver provveduto alle necessarie verifiche, fanno pervenire i modelli di cui all'art. 1 al Ministero della sanità entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo a quello cui si riferisce la rilevazione.

Entro i successivi sessanta giorni il Ministero della sanità provvede ad effettuare le elaborazioni a carattere nazionale e ne cura l'invio alle regioni e province autonome.

Art. 3.

A conclusione degli adempimenti previsti per la rilevazione dei dati relativi all'anno 1996, il Ministero della sanità, completata la elaborazione a carattere nazionale di cui all'art. 2, provvede, d'intesa con le regioni e province autonome, ad una valutazione dell'andamento della rilevazione medesima, ai fini della conferma o della revisione dei modelli relativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 293

MINISTERO DELLA SANITÀ - SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI

ALC. 01

RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE ALCOOLDIPENDENZA

DATI ANAGRAFICI DEI SERVIZI PUBBLICI O GRUPPI DI LAVORO (1) CHE EROGANO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME DI ASSISTENZA DIRETTA PUBBLICA (2)

ANNO DI RIFERIMENTO (3)

Regione (4) Azienda U.S.L./Azienda OSP. (5)

Denominazione del servizio o gruppo di lavoro (6)

Struttura nell'ambito della quale il servizio o gruppo di lavoro è eventualmente compreso a livello organizzativo-funzionale

Tipologia:

territoriale ospedaliera universitaria

Bacino di utenza (7):

Indirizzo :

Via

Comune

Provincia C.A.P.

Telefono / Fax

Responsabile delle attività del servizio o gruppo di lavoro:

Cognome

Nome

Struttura di appartenenza (8)

Data / / Firma del responsabile del servizio o gruppo di lavoro

....

MODALITA DI COMPILAZIONE

Con il modello si intende costituire e mantenere aggiornata l'anagrafe dei servizi o gruppi di lavoro che erogano prestazioni socio-sanitarie per l'alcooldipendenza in regime di assistenza diretta pubblica.
Pertanto, oltre l'invio annuale, tramite tale modello dovranno essere anche comunicate tutte le variazioni che intervengono durante l'anno.

(1) Per gruppi di lavoro si intendono i gruppi organizzativo-funzionali individuati dalle Regioni per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione in materia di alcooldipendenza, con riferimento alle linee di indirizzo di cui al D M. 3 agosto 1993.

(2) Con specifica esclusione di quella convenzionata a qualsiasi titolo o volontaria.

(3) Indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati (non quello corrente).

(4) Indicare il codice di cui al D M 17/9/1986.

(5) Indicare il codice di cui al D M.17/9/1986 e successive modifiche

(6) Per denominazione si intende quella ufficiale così come indicata nella documentazione istituzionale relativa al funzionamento del servizio o gruppo di lavoro di cui trattasi.
E' assolutamente necessario utilizzare nella compilazione di tutte le schede la medesima denominazione, per evitare confusione nella identificazione dei servizi o gruppi di lavoro.

(7) Da compilare a cura della Regione
Per bacino di utenza si intende la popolazione di riferimento della struttura.
Se il servizio o gruppo di lavoro è a carattere regionale o interzonale, specificare tale caratteristica.

(8) Da intendersi come struttura organizzativa della Azienda U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera nel cui organico è inserito il responsabile di riferimento

ALC. 02

RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE ALCOOLDIPENDENZA

CARATTERISTICHE DEL PERSONALE PUBBLICO ATTIVO NELL'AMBITO DI SERVIZI O GRUPPI DI LAVORO PREPOSTI ALLA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN MATERIA DI ALCOOLDIPENDENZA (1) IN REGIME DI ASSISTENZA DIRETTA PUBBLICA (2)

ANNO DI RIFERIMENTO (3)

Regione (4) Azienda U.S.L./Azienda OSP. (5)

Denominazione del servizio o gruppo di lavoro (6)

Personale preposto alle attività relative alla alcooldipendenza (7) :

PROFILO PROFESSIONALE	**n. addetti esclusivamente (8)**	**n. addetti parzialmente (9)**
1. Medici		
2. Psicologi		
3. Assistenti sociali		
4. Educatori professionali		
5. Infermieri professionali		
6. Amministrativi		
7.		
8.		
9.		
TOTALE		

Data __ / __ / ____

Firma del responsabile del servizio o gruppo di lavoro

....

MODALITA DI COMPILAZIONE

Con il modello si intende rilevare la situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del personale assegnato al servizio o gruppo di lavoro.

(1) Per preposizione alla alcooldipendenza si intende una preposizione a compiti che implicano la considerazione del problema della dipendenza da alcool in quanto tale, e non semplicemente delle singole problematiche mediche derivanti dall'abuso o dalla dipendenza e le patologie correlate o correlabili ad essa.

(2) Con specifica esclusione di quella convenzionata a qualsiasi titolo o volontaria.

(3) Indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati (non quello corrente).

(4) Indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986.

(5) Indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche.

(6) Per denominazione si intende quella ufficiale così come indicata nella documentazione istituzionale relativa al funzionamento del servizio o gruppo di lavoro di cui trattasi.
E' assolutamente necessario utilizzare nella compilazione di tutte le schede la medesima denominazione, per evitare confusione nella identificazione dei servizi o gruppi di lavoro.

(7) Personale espressamente individuato dalle Regioni o Aziende per lo svolgimento, nell'ambito dei servizi o gruppi di lavoro, delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione in materia di alcooldipendenza.

(8) Per "addetti esclusivamente" si intendono le unità di personale addetto a tempo pieno esclusivamente alle attività relative all'alcooldipendenza.

(9) Per "addetti parzialmente" si intendono:
- le unità di personale addetto, a tempo pieno nell'ambito del servizio o gruppo di lavoro, sia ad attività relative alla alcooldipendenza che ad attività relative ad altre patologie (ivi compresa la tossicodipendenza);
- le unità di personale addetto, a tempo parziale, alle attività relative alla alcooldipendenza.

ALC. 03

RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE ALCOOLDIPENDENZA

UTENTI DISTRIBUITI PER FASCE DI ETA' E SOGGETTI NON PRESI IN CARICO

ANNO DI RIFERIMENTO (1)

Regione (2) Azienda U.S.L./Azienda OSP. (3)

Denominazione del servizio o gruppo di lavoro (4)

Soggetti presi in carico nell'ambito delle attività del servizio o gruppo di lavoro :

ETA'	NUOVI UTENTI		GIA' IN CARICO O RIENTRATI		TOTALE
	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE	
<19					
20-29					
30-39					
40-49					
50-59					
>60					
TOT.					

Soggetti non presi in carico (5) :

N. soggetti:

Data: / /

Firma del responsabile del servizio o gruppo di lavoro

....

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il modello intende rilevare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, l'età e il sesso dei soggetti in carico presso il servizio o gruppo di lavoro, distinguendo i nuovi utenti da quelli già in carico o rientrati.

Un utente si considera preso in carico quando il servizio o gruppo di lavoro opera un intervento o un trattamento nei suoi confronti (si comprende anche un intervento minimo).

(1) Indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati (non quello corrente).

(2) Indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986.

(3) Indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche.

(4) Per denominazione si intende quella ufficiale così come indicata nella documentazione istituzionale relativa al funzionamento del servizio o gruppo di lavoro di cui trattasi.
E' assolutamente necessario utilizzare nella compilazione di tutte le schede la medesima denominazione, per evitare confusione nella identificazione dei servizi o gruppi di lavoro

(5) Indicare il numero di soggetti alcooldipendenti che, pur avendo avuto contatto con il servizio o gruppo di lavoro, non sono stati trattati e pertanto non vanno considerati come presi in carico.

ALC. 04

RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE ALCOOLDIPENDENZA

UTENTI DISTRIBUITI PER PREVALENZA D'USO DI BEVANDA ALCOLICA

ANNO DI RIFERIMENTO (1)

Regione (2) Azienda U.S.L./Azienda OSP. (3)

Denominazione del servizio o gruppo di lavoro (4)

Bevanda alcolica di uso prevalente (5) :

BEVANDA	MASCHI	FEMMINE
1. Superalcolici		
2. Aperitivi, amari, digestivi		
3. Vini		
4. Birra		
5.		
TOTALE		

Utenti che fanno uso anche di sostanze stupefacenti e psicotrope (6)

Utenti che abusano o fanno uso improprio di farmaci:

Data: / /

Firma del responsabile del servizio o gruppo di lavoro

....

MODALITA DI COMPILAZIONE

Con il modello si intende rilevare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il numero dei soggetti in carico presso il servizio o gruppo di lavoro, distinguendoli in base alla bevanda alcolica di uso prevalente.

Un utente si considera preso in carico quando il servizio o gruppo di lavoro opera un intervento o un trattamento nei suoi confronti (si comprende anche un intervento minimo)

(1) Indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati (non quello corrente).

(2) Indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986.

(3) Indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche.

(4) Per denominazione si intende quella ufficiale così come indicata nella documentazione istituzionale relativa al funzionamento del servizio o gruppo di lavoro di cui trattasi.
E' assolutamente necessario utilizzare nella compilazione di tutte le schede la medesima denominazione, per evitare confusione nella identificazione dei servizi o gruppi di lavoro.

(5) Per bevanda alcolica di uso prevalente si intende la bevanda che, tra le altre, è maggiormente usata dall'utente per conseguire effetti psicotropi o per sostenere la propria dipendenza alcolica.

(6) Per sostanze stupefacenti e psicotrope si intendono le sostanze sottoposte alla disciplina del D.P.R. 9/10/1990 n.309.

ALC. 05

RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE ALCOOLDIPENDENZA

MODELLO ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE DEL SERVIZIO O GRUPPO DI LAVORO

ANNO DI RIFERIMENTO (1) [ ]

Regione (2) [ ] Azienda U.S.L./Azienda OSP. (3) [ ]

Denominazione del servizio o gruppo di lavoro (4) [ ]

Funzioni :

	SI'	NO
1. Prevenzione	☐	☐
2. Accoglienza, osservazione e diagnosi	☐	☐
3. Definizione dei programmi terapeutico-riabilitativi (5)	☐	☐
4. Attuazione dei programmi terapeutico-riabilitativi (6)	☐	☐
5. Coordinamento degli interventi di altre strutture o servizi sanitari pubblici in materia di alcooldipendenza	☐	☐
6. Coordinamento con il medico di famiglia	☐	☐
7. Coordinamento degli interventi di altre strutture o servizi privati e del volontariato in materia di alcooldipendenza	☐	☐
8. Coordinamento con i servizi ospedalieri ai fini del ricovero di soggetti in fase acuta	☐	☐
9. Coordinamento con il servizio sociale pubblico	☐	☐
10. Coordinamento della rilevazione epidemiologica	☐	☐
11. Formazione del personale e sensibilizzazione	☐	☐
12.	☐	☐

Data [ ] / [ ] / [ ]

Firma del responsabile del servizio o gruppo di lavoro

....

MODALITA DI COMPILAZIONE

Con il modello si intende rilevare le funzioni effettivamente svolte dal servizio o gruppo di lavoro nell'anno di riferimento in relazione alle linee di indirizzo di cui al D.M. 3 agosto 1993

(1) Indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati (non quello corrente)

(2) Indicare il codice di cui ai D.M. 17/9/1986

(3) Indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche.

(4) Per denominazione si intende quella ufficiale così come indicata nella documentazione istituzionale relativa al funzionamento del servizio o gruppo di lavoro di cui trattasi.
E' assolutamente necessario utilizzare nella compilazione di tutte le schede la medesima denominazione, per evitare confusione nella identificazione dei servizi o gruppi di lavoro

(5) Non attuati direttamente dal servizio o gruppo di lavoro

(6) Da parte del servizio o gruppo di lavoro

ALC. 06

RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE ALCOOLDIPENDENZA

PROGRAMMI DI TRATTAMENTO

ANNO DI RIFERIMENTO (1)

Regione (2) Azienda U.S.L./Azienda OSP. (3)

Denominazione del servizio o gruppo di lavoro (4)

Interventi contemplati dai programmi di trattamento :

	N. SOGGETTI	N.TRATTAMENTI
1. Trattamento medico-farmacologico ambulatoriale		
2. Trattamento psicoterapeutico: - individuale		
- di gruppo o familiare		
3 Counseling all'utente o alla famiglia		
4. Inserimento nei gruppi di auto/mutuo aiuto		
5. Trattamento socio-riabilitativo		
6 Inserimento in comunità di carattere resid. o semiresid.		
7 Ricovero ospedaliero o day-hospital per .		
- sindrome di dipendenza da alcool		
- altre patologie alcoolcorrelate		
-		
8. Ricovero in casa di cura privata convenzionata per:		
- sindrome di dipendenza da alcool		
- altre patologie alcoolcorrelate		
-		
9.		

Data / /

Firma del responsabile del servizio o gruppo di lavoro

....

MODALITA DI COMPILAZIONE

Con il modello si intende rilevare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il numero dei soggetti trattati e di trattamenti, distinti per tipologia di trattamento, contemplati nei programmi del servizio o gruppo di lavoro. La rilevazione si riferisce sia ai programmi solo definiti o coordinati dal servizio o gruppo di lavoro, sia a quelli attuati direttamente dal servizio o gruppo di lavoro.

Un utente si considera preso in carico quando il servizio o gruppo di lavoro opera un intervento o un trattamento nei suoi confronti (si comprende anche un intervento minimo).

(1) Indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati (non quello corrente).

(2) Indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986.

(3) Indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche.

(4) Per denominazione si intende quella ufficiale così come indicata nella documentazione istituzionale relativa al funzionamento del servizio o gruppo di lavoro di cui trattasi.
E' assolutamente necessario utilizzare nella compilazione di tutte le schede la medesima denominazione, per evitare confusione nella identificazione dei servizi o gruppi di lavoro.

ALC. 07

RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE ALCOOLDIPENDENZA

ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL VOLONTARIATO, PRIVATO SOCIALE O PRIVATO IN MATERIA DI ALCOOLDIPENDENZA

ANNO DI RIFERIMENTO (1)

Regione (2) Azienda U.S.L./Azienda OSP. (3)

Denominazione del servizio o gruppo di lavoro (4)

Enti o associazioni del volontariato e privato sociale :

TIPOLOGIA	NUMERO	ISCRITTI ALL'ALBO DEL VOLONTARIATO (5)	ISCRITTI AD ALTRO ALBO REGIONALE (5)
1. Gruppi auto \ mutuo aiuto:			
- CAT			
- AA			
- Altro			
2. Comunità terapeutiche residenziali o semiresidenziali			
3. Cooperative sociali per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi			
4. Cooperative sociali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate			
5.			
TOTALE			

Enti privati :

TIPOLOGIA	NUMERO
1. Case di cura convenzionate	
2. Case di cura private	
3.	
TOTALE	

Data ___/___/______

Firma del responsabile del servizio o gruppo di lavoro

....

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Con il modello si intende rilevare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, l'attività di collaborazione del servizio o gruppo di lavoro con enti del volontariato, del privato sociale o privati.
Si fa riferimento ad enti o associazioni che collaborano col servizio o gruppo di lavoro nell'ambito di una convenzione o di una collaborazione continuativa nel territorio della competente Azienda USL/OSP per attività di prevenzione, trattamento e riabilitazione.
Si intende rilevare le singole realtà operative locali, anche se appartenenti a enti o associazioni di rilevanza territoriale più ampia, regionale o nazionale.
Ciascuna realtà operativa deve essere conteggiata una sola volta.

(1) Indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati (non quello corrente).

(2) Indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986.

(3) Indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche.

(4) Per denominazione si intende quella ufficiale così come indicata nella documentazione istituzionale relativa al funzionamento del servizio o gruppo di lavoro di cui trattasi.
E' assolutamente necessario utilizzare nella compilazione di tutte le schede la medesima denominazione, per evitare confusione nella identificazione dei servizi o gruppi di lavoro.

(5) Ai fini della rilevazione, si considerano iscritti all'albo i clubs, i gruppi, le unità operative, etc. che fanno parte di enti o associazioni iscritte all'albo.

ALC. 08A

RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE ALCOOLDIPENDENZA

RILEVAZIONE ENTI CONVENZIONATI

DATA DI RIFERIMENTO

3 1 / 1 2 / ____

DATI STRUTTURALI
(a cura della Regione)

Regione

Sede dell'ente (1)

Codice fiscale

Denominazione

Indirizzo

Comune Prov. C.A.P.

Telefono / Fax

Rappresentante legale (2): Cognome

Nome

Data inizio attività (3) / /

Data inizio convenzione / /

	PROVV. N.	DEL
Iscrizione albo regionale di cui al DPR 309/90		/ /
Iscrizione albo volontariato		/ /
Iscrizione albo cooperative sociali		/ /
Iscrizione altro albo (specificare)		/ /

Natura giuridica dell'ente:

1. Fondazione
2. Associazione
3. Ente morale
4. Cooperativa
5. Altro (specificare)

ALC. 08B

RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE ALCOOLDIPENDENZA

RILEVAZIONE ENTI CONVENZIONATI

DATI STRUTTURALI

(a cura della Regione)

Tipologia dell'ente (4):

		Area pedagogico-riabilitativa	Area terapeutico-riabilitativa
1. Comunità	a. residenziale		
	b. semiresidenziale		
2. Struttura per l'erogazione di servizi	a. socio-sanitari		
	b. educativi		
	c. per l'inserimento lavorativo		
3. Gruppo di auto / mutuo aiuto			
4. Casa di cura			

5. Altro (specificare)

Num.

Solo per le Comunità e per le case di cura:

Retta giornaliera definita dalla Regione: in regime residenziale

in regime semiresidenziale

Capacità ricettiva globale.

	Maschi	Femmine	TOTALE
N. Posti			

Convenzioni:

		N. posti riservati alla convenzione
1. Stipulata con la Regione (5)		
2. Stipulata con l'azienda USL (6)		
3. Stipulata con l'azienda OSP (6)		
4 Stipulata con il Comune		

L'ente oltre gli alcooldipendenti tratta altro tipo di utenza?

1. Handicappati ☐ 2. Soggetti con disagio psichico ☐ 3. Tossicodipendenti ☐

4. Altro (specificare)

ALC. 08C

RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE ALCOOLDIPENDENZA

RILEVAZIONE ENTI CONVENZIONATI

DATI STRUTTURALI

(a cura della Regione)

Indicare, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento, l'ammontare e la fonte delle entrate:

1. Regione o Prov. Autonoma		7 Dipartimento Affari Sociali	
2. Provincia		8 Altri ministeri	
3. Comune o Cons. di Comuni		9 Contributi da parte delle famiglie	
4. Azienda USL		10 Donazioni	
5 Azienda Ospedaliera		11 Introiti da attività proprie	
6 Ministero di Grazia e Giustizia		12. Altro	
		TOTALE	

Personale operante :

	TIPO DI RAPPORTO							
	dipendente		in convenzione o in collaborazione		volontario			
	a tempo pieno	a tempo parziale	a tempo pieno	a tempo parziale	a tempo pieno	a tempo parziale	TOTALE Personale	di cui ex alcooldipendenti
1. Medici								
2 Psicologi								
3 Sociologi								
4 Assistenti sociali								
5 Infermieri								
6 Educatori professionali								
7 Pedagogisti e insegnanti								
8 Amministrativi								
9 Altro								
TOTALE								

Da compilarsi solo per le associazioni e i gruppi di auto / mutuo aiuto:

			ex-alcooldipendenti
1 Operatori con professionalità di area psico-socio sanitaria	num		
2 Operatori privi di professionalità di area psico-socio sanitaria	num		

ALC. 08D

RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE ALCOOLDIPENDENZA

RILEVAZIONE ENTI CONVENZIONATI

ANNO DI RIFERIMENTO (7)

DATI DI ATTIVITA'

(a cura della Regione)

Numero di utenti:

	MASCHI	**FEMMINE**
Numero di utenti alcooldipendenti seguiti nel corso dell'anno		
Numero di nuovi utenti alcooldipendenti entrati nel corso dell'anno		

MODALITA' DI ACCESSO ALLA STRUTTURA	
1. Numero di nuovi utenti inviati dall'équipe per l'alcooldipendenza del servizio pubblico	
2. Numero di nuovi utenti inviati dal medico di famiglia	
3. Numero di nuovi utenti inviati dalle strutture socio-sanitarie di base	
4. Numero di nuovi utenti inviati dall'ospedale	
5. Numero di nuovi utenti inviati dalla magistratura	
6. Numero di nuovi utenti entrati direttamente	

MODALITA DI COMPILAZIONE

Con il modello si intenderilevare i dati strutturali, al 31 dicembre, e di attività, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, relativi agli enti convenzionati che operano nel settore alcooldipendenza.
Si fa riferimento ai soli enti, associazioni, cooperative etc. che abbiano sottoscritto un rapporto di formale convenzione con Regione o Azienda USL/OSP. Tale rilevazione è a cura della Regione.

(1) Per gli enti iscritti all'albo di cui all'art.116 del D.P.R. 309/90 il modello fa riferimento ad ogni singola sede operativa. Per tutti gli altri enti si fa riferimento alla sede legale.

(2) Per le sedi operative degli enti iscritti all'albo di cui all'art.116 del D P.R. 309/90 il modello fa riferimento al rappresentante legale dell'ente.

(3) Si fa riferimento alla data di inizio della attività dell'ente, indipendentemente dalla stipula della convenzione con la regione.

(4) Per gli enti per i quali si è rilevata la sede legale indicare il numero di sedi operative per tipologia.
Per gli altri barrare la casella che interessa.

(5) Indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986.

(6) Indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche.

(7) Indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati (non quello corrente).

96A6913

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 2 luglio 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995 - modifiche all'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;

Visto il primo comma dell'art. 3 della tabella XLV/4, allegata al predetto decreto ministeriale 6 settembre 1995, relativo alla determinazione del numero degli iscritti;

Considerata la necessità di procedere alla rettifica del suddetto primo comma dell'art. 3 per adeguarlo alla fonte normativa vigente;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella adunanza del 17 febbraio 1995;

Sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani e constatata la conformità degli ordinamenti a quanto richiesto;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e di integrare la tabella XLV/4 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 della tabella XLV/4 allegata al decreto ministeriale 6 settembre 1995 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1996 — è sostituito dal seguente:

«Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».

All'art. 1, comma primo, della medesima tabella è aggiunta la seguente scuola di specializzazione:

«7) Endocrinologia generale».

Dopo l'art. 15 della stessa tabella è aggiunto il seguente:

Art. 16 — *Scuola di specializzazione in endocrinologia generale*. — Il corso di specializzazione in endocrinologia generale è disciplinato oltre che dal presente articolo, anche dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

La scuola ha lo scopo di fornire ai laureati in diverse discipline scientifiche la possibilità di approfondire le conoscenze delle materie necessarie per esercitare la loro attività in ambienti di ricerca e di lavoro con particolare preparazione sulle nuove metodologie di ricerca e analisi nonché le cognizioni più aggiornate sugli effetti svolti dagli ormoni a livello endocellulare e sui processi endocrinologici.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate a norma del precedente art. 6 almeno 600 ore sono le seguenti:

Area 1 Biologica.

L'obiettivo è quello di fornire allo specializzando una adeguata conoscenza dei processi biologici, fisiologici biochimici che regolano la funzione endocrina e che vengono a loro volta influenzati dalle azioni ormonali. Verranno anche fornite le cognizioni essenziali relative al meccanismo d'azione degli ormoni, alla loro biosintesi, al loro catabolismo.

Settori scientifico disciplinari: Anatomia umana E09A, Istologia E09B, Biologia generale E13X, Biologia applicata E13X, Genetica E11X, Fisiologia generale E04A, Biochimica E05A.

Area 2 Fisiopatologia.

Lo scopo è quello di fornire allo specializzando le nozioni essenziali sulla rilevanza dei processi fisiopatologici che possono svolgersi nella struttura endocrina e endocrino-dipendente, nonché sui modelli sperimentali utilizzati per il loro studio.

Settori scientifico-disciplinari: E04B Biologia molecolare, F04A Patologia generale, F01X Statistica medica, E06B Alimentazione e nutrizione umana, V31A Patologia generale e anatomia patologica veterinaria.

Area 3 Farmaceutica.

Lo scopo è quello di fornire allo specializzando approfondite conoscenze sulle metodiche analitiche utilizzate per la valutazione di ormoni, loro derivati, proteine da loro indotte, ecc.

Settori scientifico disciplinari: C01A Chimica analitica, C07X Chimica farmaceutica, C08X Farmaceutico tecnologico applicativo, E05B Biochimica clinica, F03X Genetica medica.

Area 4 Patologica.

Lo scopo è quello di fornire allo specializzando i concetti di base relativi alle principali endocrinopatie spontanee o iatrogene alle principali sindromi endocrino-dipendenti, nonché quelli relativi al meccanismo d'azione dei farmaci attualmente utilizzati a scopo sperimentale o terapeutico.

Settori scientifico disciplinari: F07E Endocrinologia, E07X Farmacologia, F06A Anatomia patologica, F04C Oncologia medica.

Alla scuola sono ammessi i laureati in: chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali, scienze delle preparazioni alimentari, scienze delle produzioni animali.

Art. 2.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente diploma di specializzazione:

diploma di specializzazione in endocrinologia generale.

Art. 3.

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i competenti organi accademici delle università procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad avviare le procedure per il riordinamento della scuola di specializzazione in endocrinologia generale, già attivata ai sensi del precedente ordinamento, in conformità alle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 193

96A6912

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Italia a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Italia a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Luigi Tacchi Venturi in data 16 maggio 1974, repertorio n. 39919; tribunale di Foggia, registro imprese n. 3117; B.U.S.C. posizione n. 1464/132676, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 ottobre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A6927

DECRETO 7 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Orione a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Orione a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 18 settembre 1974, repertorio n. 121100; tribunale di Foggia, registro imprese n. 3210; B.U.S.C. posizione n. 1501/135427, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 ottobre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A6928

DECRETO 7 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa La Rosa a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa La Rosa a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 30 aprile 1975, repertorio n. 27519; tribunale di Foggia, registro imprese n. 3330; B.U.S.C. posizione n. 1567/139705, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 ottobre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A6929

DECRETO 7 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Armellino a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Armellino a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 23 giugno 1980, repertorio n. 126807; tribunale di Foggia, registro imprese n. 4802; B.U.S.C. posizione n. 2322/178542, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 ottobre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A6930

DECRETO 7 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Andromeda a. r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Andromeda a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 24 maggio 1985, repertorio n. 135445; tribunale di Foggia, registro imprese n. 7311; B.U.S.C. posizione n. 3202/212215, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 ottobre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A6931

DECRETO 8 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Aurora a r.l., in Cerignola.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore:

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Aurora a r.l., con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Giuseppe Capotorto in data 25 ottobre 1963, repertorio n. 24442; tribunale di Foggia, registro imprese n. 2009; B.U.S.C. posizione n. 355/85550, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 ottobre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A6932

DECRETO 8 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Il Tetto V a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Il Tetto V a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 24 marzo 1980, repertorio n. 10100; tribunale di Foggia, registro imprese n. 4606; B.U.S.C. posizione n. 2331/178851, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 ottobre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A6933

DECRETO 8 ottobre 1996

Scioglimento della società cooperativa Tempi Nuovi a r.l., in Monte S. Angelo.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Tempi Nuovi a r.l., con sede nel comune di Monte S. Angelo, costituita per rogito notaio Claudio Ferrigno in data 14 novembre 1981, repertorio n. 7431; tribunale di Foggia, registro imprese n. 5365; B.U.S.C. posizione n. 2588/187600, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 ottobre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A6934

DECRETO 8 ottobre 1996

Scioglimento della società cooperativa Taurus a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Taurus a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marano Delfino in data 3 luglio 1971, repertorio n. 103968; tribunale di Foggia, registro imprese n. 2592; B.U.S.C. posizione n. 2150/171598, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 ottobre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A6935

DECRETO 8 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Domus a r.l., in Lesina.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Domus a r.l., con sede nel comune di Lesina, costituita per rogito notaio Renato Di Biase in data 13 gennaio 1982, repertorio n. 4944; tribunale di Lucera, registro imprese n. 1190; B.U.S.C. posizione n. 2615/188963, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 ottobre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A6936

DECRETO 9 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Segezia Sole a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Segezia Sole a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Rossella Sannoner in data 11 marzo 1989, repertorio n. 1854; tribunale di Foggia, registro imprese n. 10158; B.U.S.C. posizione n. 3913/240370, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 9 ottobre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A6937

DECRETO 9 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Minerva a r.l., in Monte S. Angelo.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Minerva a r.l., con sede nel comune di Monte S. Angelo, costituita per rogito notaio Pasquale Rinaldi in data 28 febbraio 1987, repertorio n. 12372; tribunale di Foggia, registro imprese n. 8805; B.U.S.C. posizione n. 3618/225938, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n 400 del 17 luglio 1975

Foggia, 9 ottobre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A6938

DECRETO 9 ottobre 1996

Scioglimento della società cooperativa Windsurf a r.l., in San Severo.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Windsurf a r.l., con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Matteo D'Angelo in data 11 ottobre 1984, repertorio n. 99720, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6720; B.U.S.C. posizione n. 3002/207415, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 9 ottobre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A6939

DECRETO 9 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Meridionale a r.l., in Monte S. Angelo.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Meridionale a r.l., con sede nel comune di Monte S. Angelo, costituita per rogito notaio Claudio Ferrigno in data 2 novembre 1982, repertorio n. 7758; tribunale di Foggia, registro imprese n. 5832; B.U.S.C. posizione n. 2802/197362, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 9 ottobre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A6940

DECRETO 9 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Consorzio edile europeo costruzioni 82 a r.l., in Lucera.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Consorzio edile europeo costruzioni 82 a r.l., con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notaio Luciano Mattia Follieri in data 5 giugno 1982, repertorio n. 3089; tribunale di Lucera, registro imprese n. 1245; B.U.S.C. posizione n. 2708/193135, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 9 ottobre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A6941

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 17 ottobre 1996.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali della regione siciliana fissate per il giorno 1° dicembre 1996.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Art. 1.
Disposizioni applicabili

1. Per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di cui agli allegati *A-B-C* del presente atto, fissate per il giorno 1° dicembre 1996, si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente atto, le disposizioni per la stampa quotidiana e periodica e per l'emittenza radiotelevisiva di cui all'atto 9 ottobre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del giorno 11 ottobre 1996.

Art. 2.
Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di elezioni locali di questi, con diffusione nelle province di appartenenza dei comuni indicati negli allegati *A-B-C* del presente atto, che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, propaganda elettorale per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali fissate in primo turno per il giorno 1° dicembre 1996, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi, almeno dieci giorni prima dell'inizio di tale periodo, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato della testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. I soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione nelle province di appartenenza dei comuni indicati negli allegati *A-B-C* del presente atto, qualora intendano trasmettere a titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per le elezioni di cui al comma 1, sono tenuti a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi almeno dieci giorni prima dell'inizio di tale periodo, attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto.

3. Le modalità ed i contenuti della comunicazione preventiva per gli editori di quotidiani e periodici e per i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva sono quelli rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 6 dell'atto 9 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del giorno 11 ottobre 1996.

Art. 3.
Modifiche di termini

Ai fini delle elezioni che si terranno in primo turno il 1° dicembre 1996 nei comuni indicati negli allegati *A-B-C* del presente atto:

a) il termine di tre giorni per l'invio del codice di regolamentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7 dell'atto 9 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del giorno 11 ottobre 1996, è sostituito dal termine di dieci giorni;

b) la data 1° dicembre 1996 indicata per il secondo turno di votazioni nell'art. 17 dell'atto 9 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del giorno 11 ottobre 1996, è sostituita dalla data del 15 dicembre 1996;

c) il termine del 1° novembre 1996 per la pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui al comma 2 dell'art. 19 dell'atto 9 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del giorno 11 ottobre 1996, è sostituito dal termine 15 dicembre 1996.

Art. 4.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1996

Il Garante: CASAVOLA

ALLEGATO *A*

ELEZIONI DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI

Prov	Comuni	Sistema elettorale e popolazione legale		Numero consiglieri assegnati
		Proporzionale	Maggioritario	
ME	Caronia		4.116	15

ALLEGATO *B*

ELEZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI

Prov	Comuni	Sistema elettorale e popolazione legale		Numero consiglieri assegnati
		Proporzionale	Maggioritario	
AG	Canicattì.	32.344		30
CL	Mussomeli		11.537	20
CT	S Maria di Licodia (elez limitate alla sez. elett le n 4).			15
EN	Centuripe		6.612	15
ME	Lipari		10 382	20
	Valdina		1.292	12
PA	Campofelice di Fitalia.		638	12
	Palazzo Adriano		2 767	12
	Petralia Soprana		3.903	15
	Roccamena		2 132	12
	Sancipirello		5.048	15

ALLEGATO *C*

ELEZIONI DEI SINDACI

Prov	Comuni	Popolazione legale
PA	Capaci	10.610
	Lercara Friddi	7 602
	S. Mauro Castelverde	2.565

96A6945

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto della Liguria assicurazioni S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modificazioni del programma di attività e dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Liguria assicurazioni S.p.a., e i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci di Liguria assicurazioni S.p.a., tenutasi in data 4 luglio 1996, che ha deliberato il trasferimento della sede sociale da Treviso, via Pier Maria Pennacchi n. 1, a Segrate, via Milano n. 2, con conseguente modifica dell'art. 3;

Vista altresì la delibera assunta dalla predetta assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 1996 di ridurre il capitale sociale da lire 25.200 milioni a lire 14.448 milioni e di ricostituire lo stesso a lire 25.112 milioni con conseguente modifica dell'art. 5 nella parte relativa alla sola riduzione;

Visto il decreto di omologa del 12 agosto 1996, relativo alla cennata riunione dell'assemblea straordinaria del 4 luglio 1996, rilasciato dal tribunale di Treviso;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Liguria assicurazioni S.p.a., con le modifiche apportate agli articoli 3 e 5 che comportano rispettivamente il trasferimento della sede sociale da Treviso, via Pier Maria Pennacchi n. 1, a Segrate, via Milano n. 2, e la riduzione del capitale sociale da lire 25.200 milioni a lire 14.448 milioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A6915

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 430, recante: «Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei».

Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 430, recante: Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 1996

96A6948

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 2 ottobre 1996 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Gilberto Antonio Alcalà Perdomo, console generale della Repubblica del Venezuela a Napoli;

Antonio Crisci, console onorario della Repubblica del Ghana a Napoli.

96A6920

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 603 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: MEZEN 20 compresse 30 mg, numero di A.I.C. 026417055

Società: Hammer Pharma S.p.a., via R. Lepetit, 8 - 20020 Lainate (Milano)

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I)

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato,

eccipienti maltosio mg 179, calcio carbossimetilcellulosa mg 10, magnesio stearato 1, idrossipropilmetilcellulosa ftalato eliminata, gliceridi semisintetici eliminati, copolimero dell'acido metacrilico mg 20, talco mg 4,732, trietilcitrato mg 2, sodio idrossido mg 0,268.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 607 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale CEBION, 20 cpr mast. 500 mg mirtillo, n. di A.I.C. 003366186.

Società Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificata.

principio attivo invariato;

eccipienti: saccarosio mg 149,23, maltodestrine mg 59,49, palmitato stearato di glicerolo mg 30, sodio ciclamato mg 12, magnesio sterato mg 14,4, aroma mirtillo mg 3, lacca alluminio-indigotina (E132) mg 0,53, lacca alluminio-eritrosina (E127) mg 0,20, eritrosina mg 0,14, indigotina mg 0,007, sorbite eliminata.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 817 del 26 settembre 1996

Specialità medicinale: VIBROCIL soluzione nasale 15 ml, numero di A.I.C. 023443043.

Società Zyma S.p.a., corso Italia, 13 - 21047 Saronno

Oggetto provvedimento di modifica. modifica eccipienti

La composizione è così modificata

principio attivo invariato;

eccipienti: fosfato monosodico eliminato, fosfato bisodico g 0,44, tiourea eliminato, ac. citrico g 0,26, sorbitolo g 3,50, benzalconio cloruro g 0,01, lavanda essenza g 0,02, acqua depurata q.b. a ml. 100.

Estratto provvedimento di modifica di A I C n 801 del 26 settembre 1996

Specialità medicinale DICLOCULAR soluzione oftalmica 0,1% 5 ml, n. di A I C 028495012

Società azienda chimica riunite Angelini Francesco Acraf S p a., viale Amelia 70 - 00181 Roma

Oggetto provvedimento di modifica modifica eccipienti

La composizione è così modificata

principio attivo invariato

eccipienti L-lisina monoidrata g 0,780, ac borico g 1,500, sodio borato g 0,450, sodio cloruro g 0,100 gliceril polietilenglicole ricinoleato g 5, benzalconio cloruro 0,100, metile p-idrossibenzoato eliminato, polisorbato 20 eliminato, metilidrossipropilcellulosa eliminato, potassio fosfato monobasico eliminato, sodio fosfato eliminato, sodio edetato 0,50, acqua per preparazioni inattabili q b a 100 ml.

Estratto provvedimento di modifica di A I C n 734 del 9 settembre 1996

Specialità medicinali

BAYROGEL nella confezione gel 40 g 5% - 024180010;

BAYROCREMA nella confezione crema 40 g 10% 024180034

Titolare A I C · Bayer S p a , viale Certosa, 126 - 20156 Milano, codice fiscale 05849130157

Modifiche apportate

e approvata la modifica di denominazione da «BAYROGEL» a «BAYRO»;

e approvata la modifica di denominazione da «BAYROCREMA» a «BAYRO».

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A I C. n 815 del 26 settembre 1996

Specialità medicinale· ODRIK nelle confezioni 028265015 14 capsule 2 mg, 028265027 28 capsule 0,5 mg

Titolare A I C · Roussel Pharma S p a , viale Gran Sasso, 18 - 20131 Milano, codice fiscale 00738420157

Modifiche apportate è approvata la modifica di denominazione da «ODRIK» a «MAVIK»

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

96A6919

Trasferimento di titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali ad uso umano

Estratto al decreto n 780/1996 del 5 settembre 1996

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità fino ad ora intestata alla società Farmaceutici Locatelli S r l., con sede in via Campobello, 15 - 00040 Pomezia, codice fiscale 01541850580

Specialità· NOVACEF·

granulare 100 ml sosp estemp, n. di A I C 025455027,

8 capsule 500 mg, n. di A I.C 025455015

è ora trasferita alla società Istituto farmacoterapico italiano S p a , via Paolo Frisi, 21-23 - 00197 Roma, codice fiscale 00429690589

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Estratto al decreto n 784/1996 del 5 settembre 1996

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità fino ad ora intestata alla società Byk Gulden Italia S.p a , con sede in via Giotto, 1 - 20032 Cormano, codice fiscale 00696360155

Specialità. XYLOPROCT·

pomata 20 g, n di A I C. 020635037

è ora trasferita alla società Astra Farmaceutici S.p.a , via degli Artigianelli, 10 - 20159 Milano, codice fiscale 07968910153

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

96A6919-*bis*

Sospensione della autorizzazione alla produzione concessa allo stabilimento farmaceutico della società Luigi Zaini, in Milano

Con il decreto di seguito specificato è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione dello stabilimento farmaceutico

Decreto n 800F1/D/S M. 96/1465 del 17 ottobre 1996

Società Luigi Zaini, sito in via Carlo Imbonati n 59, Milano - codice fiscale 00868710153.

Motivo della sospensione mancata osservanza dell'art 3 del decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991

Decorrenza degli effetti. dalla data del decreto

96A6964

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con il decreto di seguito specificato sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali·

Decreto n 800 F 1/D R.M 891/D32 del 17 ottobre 1996

Ditta Sanofi Winthrop S p a :

CONDOL, 2 compresse, A.I.C n 018920064;

CONDOL, 10 compresse, A I C n 018920076;

CONDOL, 20 compresse, A I C n 018920088;

CONDOL, 5 supposte adulti, A I C n 018920090,

CONDOL, 10 supposte adulti, A I.C. n. 018920102;

TRANCOPAL, 12 compresse 200 mg, A I C n. 015385038,

TRANCOPAL, 48 compresse 200 mg, A.I C. n. 015385040

Ditta Nuovo consorzio sanitario nazionale S r.l :

CLORMETADONE, 10 supposte adulti, A I.C n 019044015

Ditta Laboratori Guidotti S p a.:

EBLIMON, 24 confetti, A.I C. n 020360018,

EBLIMON, 10 supposte, A.I.C n. 020360020.

Motivo della revoca· rinuncia delle ditte titolari delle autorizzazioni

Decorrenza degli effetti per il ritiro dal commercio· il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

96A6949

Autorizzazione alla Fondazione Floriani, in Milano a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 26 giugno 1996 la Fondazione Floriani, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig ra Emma Meloni con testamento olografo pubblicato per atto dott. Domenico De Stefano, notaio in Abbiategrasso (Milano), n. di rep. 38940, e consistente nella quota del 50% della proprietà immobiliare sita in Abbiategrasso, del periziato valore per la quota di L. 580 000 000 (nota ufficio tecnico erariale di Milano 29 maggio 1995).

96A6950

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 ottobre 1996

Dollaro USA	1534,92
ECU	1917,12
Marco tedesco	998,00
Franco francese	295,40
Lira sterlina	2446,97
Fiorino olandese	889,65
Franco belga	48,451
Peseta spagnola	11,865
Corona danese	260,69
Lira irlandese	2460,63
Dracma greca	6,386
Escudo portoghese	9,905
Dollaro canadese	1137,15
Yen giapponese	13,604
Franco svizzero	1210,70
Scellino austriaco	141,86
Corona norvegese	235,54
Corona svedese	231,77
Marco finlandese	333,39
Dollaro australiano	1224,87

96A6998

BANCA D'ITALIA

Cessione del ramo d'azienda bancaria della Cassa rurale ed artigiana di Mulazzano S.c.r.l. alla Banca popolare di Lodi S.c.r.l..

Il vice direttore generale della Banca d'Italia dott. Pierluigi Ciocca, con provvedimento del 1° ottobre 1996, ha autorizzato — ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — l'esecuzione della convenzione concernente la cessione del ramo d'azienda bancaria della Cassa rurale ed artigianata di Mulazzano alla Banca popolare di Lodi.

96A6921

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CAPTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II 15

MONZA
LIBRERIA DELL ARENGARIO
Via Mapelli 4

PAVIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 4 8 0 9 6 *